



COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DISCIPLINARE TECNICO PER SCAVI E LAVORAZIONI SU SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione di G.C. n. 31 del 24/03/2015 e smi.

Modificato con deliberazione di G.C. n. 142 del 20/12/2016.

Art. 1 - Oggetto e scopo del disciplinare.

Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Comune di Loiano e soggetti terzi. in merito alla manomissione del suolo pubblico conseguente ad impianti di distribuzione (acquedotto, fognature, tombature, gas, telefono, illuminazione pubblica ecc.) posti su strade e proprietà comunali e loro pertinenze.

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda.

Chiunque intenda manomettere per qualsiasi ragione le aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a presentare domanda corredata di tutti gli elaborati necessari che documentano lo stato di fatto e consentono una chiara lettura degli interventi previsti nonché da provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta;

La richiesta andrà inoltrata al SUAP associato presso l'Unione dei Comuni Savena Idice; solo in caso di intervento diretto di un soggetto privato o altro ente pubblico, direttamente al Comune di Loiano

Art. 3 - Deposito cauzionale.

Il rilascio della autorizzazione stradale alla manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa.

L'importo del deposito cauzionale viene così differenziato:

- Euro 2.000,00 per ripristini sino ad una superficie di mq.60;
- Euro/mq. 30,00 per ripristini compresi fra i 60 ed i 200 mq.;
- Euro/mq. 22,00 per ripristini superiori ai 200 mq;

Il Comune utilizzerà tale importo per il ripristino del manto stradale laddove si renda necessario il ripristino conseguente alle manomissioni operate del suolo pubblico, non eseguite a cura del richiedente, a perfetta regola d'arte.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante fideiussione da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati, della durata di mesi 12 eventualmente rinnovabili.

In alternativa il deposito cauzionale potrà essere costituito depositando le somme dovute presso la tesoreria del Comune di Loiano, sul conto dedicato ai depositi cauzionali.

Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune.

Per gli Enti Pubblici od erogatori di pubblici servizi, il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione/urgenze, potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria od assicurativa dell'importo che verrà concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, in base agli interventi effettuati nell'anno precedente.

La fideiussione avrà validità di 2 anni tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica; inoltre la fideiussione non potrà essere disdettata senza l'assenso del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente reintegrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà non prima di centottanta giorni dalla data di fine lavori della ditta/impresa ed a seguito del sopralluogo congiunto col Tecnico Comunale, sempre che non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili immediatamente al momento del sopralluogo. La richiesta di accertamento dell'avvenuto ripristino dovrà essere effettuata per iscritto dal titolare della Autorizzazione.

Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro la validità della autorizzazione, il mancato rispetto di detto termine, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Art. 4 - Obblighi del richiedente.

I richiedenti dovranno obbligarsi al rispetto dell'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 1992 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo) e s.m.i.

Chiunque esegua lavori nelle strade comunali all'interno del Centro abitato e sul suolo comunale senza preventiva autorizzazione sarà soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 5 - Modalità di esecuzione.

Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo il taglio della pavimentazione bituminosa esistente, con apposita macchina operatrice a lama rotante. Lo scavo, da realizzarsi perpendicolarmente all'asse stradale, dovrà essere realizzato a sezione trapezoidale in modo tale da permettere la posa della condotta o del manufatto alla quota minima di m. 1,20 misurata dal piano viabile al piano di posa dei manufatti e larghezza superiore a ml. 0,50.

Gli scavi dovranno essere convenientemente armati per evitare cedimenti del piano stradale. Il materiale risultante dallo scavo dovrà essere depositato al lato dello scavo in modo da non creare ingombro sulla sede stradale. Il materiale risultante dallo scavo dovrà essere allontanato dalla strada e conferito in discarica e non potrà essere riutilizzato a riempimento dello scavo. Gli scavi dovranno ostacolare nel minor modo possibile il traffico e dovrà essere adottata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del nuovo codice della strada. Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia. Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro, e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità. Il riempimento degli scavi relativi a semplici attraversamenti stradali dovrà essere fatto con sabbia fino alla copertura della nuova condotta od ad altro servizio posato (in aggiunta) per almeno 15 cm. di spessore sopra il livello della stessa, posando il nastro segnalatore che indichi la tipologia di tubazione e successivi

strati di calcestruzzo opportunamente costipati non superiore a cm. 30 cadauno, dosato almeno a 150 kg/mc., costipato meccanicamente ed accuratamente in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm. 10 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa.

Art. 6 – Ripristini.

1) Pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

BINDER

Il ripristino del piano viabile bitumato dovrà essere eseguito attraverso la stesa di «binder chiuso» per uno spessore finito di almeno cm. 7 per tutta la sezione dello scavo (da realizzarsi preferibilmente alla fine di ogni giornata lavorativa e, comunque a chiusura di ciascuna settimana), successive ricariche con conglomerato bituminoso (pezzatura 0 - 8 mm.) da effettuarsi ogni qualvolta si determinano avvallamenti a seguito di assestamenti naturali (che l'ente concessionario ha l'obbligo di sorvegliare e ripristinare). Allorquando l'intervento avrà raggiunto un assetto stabile, si procederà alla fresatura della superficie stradale per una profondità di cm. 5 minimo e per una larghezza (oltre a quella dello scavo e su ambo i lati dello stesso) di m. 0,50 se trattasi di intervento in longitudinale e di m. 1,00 per gli attraversamenti trasversali e per l'apertura di buche giunto e simili.

Si procederà quindi alla ripavimentazione con binder chiuso (pezzatura 0-15 mm.) fino a raggiungere la quota del tappeto esistente previa spalmatura d'attacco con emulsione bituminosa ricoperta di sabbia fine, a ripristino dell'intera sede stradale .

USURA

Il manto bitumato di usura, spessore minimo finito cm. 3; della sede stradale manomesso per gli attraversamenti dovrà essere rifatto per almeno ml. 5,00 ml. a monte dell'intervento e a ml. 5,00 a valle dell'intervento, oltre la larghezza dello scavo. Nei parallelismi, in carreggiata, nel caso di posa in sede stradale bitumata o comunque che lo scavo abbia interessato una porzione dello stesso, il ripristino dovrà essere rifatto per tutta la larghezza della sede stradale su tutto il tratto interessato dai lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale. Analogo intervento dovrà essere effettuato per quei parallelismi in banchina che abbiano causato ammalloramenti del manto bitumato. Previa verifica dei competenti uffici comunali, all'interno dei centri abitati e comunque dove l'innalzamento della quota stradale possa dare problemi, dovrà essere eseguita la fresatura di tutto il manto bituminoso esistente e quello nuovo dovrà essere realizzato in modo da non superare la quota preesistente. I lavori così eseguiti a regola d'arte, dovranno essere continuamente sorvegliati allo scopo di riportare in quota gli assestamenti naturali.

2) Pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento.

Le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, masselli, lastre, guide, cordoni ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano, ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa opportuna segnaletica. In alternativa il materiale potrà essere depositato in luoghi indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura. Il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido o in elementi autobloccanti di cemento dovrà essere effettuata previa formazione del sottofondo originale. La ricostruzione della

pavimentazione dovrà estendersi ad una larghezza di almeno m. 2,00 a cavallo dello scavo realizzato. Per scavi di larghezza superiore a m. 1,00, dovrà essere estesa ad una larghezza di m. 1,00 oltre le pareti di scavo. Dovranno essere curati i raccordi e le quota con la pavimentazione esistente.

3) Pavimentazioni speciali e diverse (marciapiedi, strade sterrate ecc.)

Le pavimentazioni speciali e diverse dovranno essere ripristinate come in origine.

Art. 7 - Accertamento della regolare esecuzione.

Ad ultimazione dei lavori di ripristino l'Ufficio Tecnico Comunale, eseguirà il sopralluogo congiunto di accertamento sulla corretta esecuzione degli stessi.

Se, nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, avessero a verificarsi ugualmente modesti avvallamenti o deformazioni, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà concedere una proroga massima di trenta giorni per la regolarizzazione del ripristino. Nel caso della mancata esecuzione del ripristino entro il termine stabilito di validità della autorizzazione l'Ufficio Tecnico Comunale redigerà apposito verbale finalizzato alla richiesta di immediata escussione del deposito cauzionale.

Art. 8 - Interventi urgenti.

In caso di interventi urgenti per riparazione di guasti, gli interessati sono autorizzati a provvedere immediatamente previa comunicazione anche a mezzo fax dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale e al comando di Polizia Municipale, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/o regolamentazione del traffico.

Resta l'obbligo di realizzare l'intervento urgente con tutte le modalità previste nel presente disciplinare, ivi compreso, solo su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, il deposito cauzionale.

Art. 9 - Obblighi del titolare della autorizzazione.

Le opere concesse saranno eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare della autorizzazione il quale dovrà tener rilevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza delle opere oggetto della autorizzazione. Chiunque intraprenda lavori comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzativi, dovrà tenere nel luogo dei lavori la relativa autorizzazione che dovrà presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici comunali o provinciali od agli agenti di polizia.

Art. 10 - Casi non previsti dal presente disciplinare.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

Art. 11 - Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente disciplinare si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente disciplinare, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 12 - Entrata in vigore.

Il presente disciplinare entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.